



COMUNICATO UFFICIALE N.96
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 56/AA, 57/AA e 58/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1024 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Roberto BOZZINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO BOZZINI, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società A.C.D. LEIVI, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore Manfredi Antonio le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n. 6 del 13.6.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto BOZZINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Roberto BOZZINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1156 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luca GATTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GATTO, Arbitro effettivo della Sezione di Lamezia Terme, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40 comma 1, e comma 4, lettera d, del Regolamento A.I.A. per avere postato sul proprio profilo *Facebook* una dichiarazione irrispettosa e/o denigratoria nei confronti di una società affiliata alla F.I.G.C. e dei suoi tifosi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GATTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di sospensione per il Sig. Luca GATTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1219 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo TESTA, Giorgio ALMANZA, Lorenzo BASILI e della società U.S.D. TOR DI QUINTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO TESTA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della U.S.D. Tor di Quinto, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai punti 2.1 lett. e) e 2.2. lett. e) del C.U. n. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico, all'art. 40 lett. Ec) del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 21 delle NOIF, per avere consentito che, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, il ruolo di allenatore delle squadre della U.S.D. Tor di Quinto partecipanti ai Campionati Regionali del Lazio Giovanissimi Elite e Allievi Elite venisse di fatto esercitato, anche in occasione delle partite di campionato, dai signori Lorenzo Basili e Giorgio Almanza, soggetti privi della necessaria abilitazione e tesserati per la società quali Dirigenti Accompagnatori;

GIORGIO ALMANZA, calciatore dilettante, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 in qualità di Dirigente Accompagnatore per la Società U.S.D. Tor di Quinto, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al punto 2.1 lett. e) del C.U. n. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico, all'art. 40 lett. Ec) del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 21 delle NOIF, per avere di fatto assunto, nella stagione sportiva 2016/2017, in assenza di relativa abilitazione e in costanza di tesseramento quale Dirigente accompagnatore, il ruolo di allenatore per la società U.S.D. Tor di Quinto, partecipante al Campionato Regionale Giovanissimi, Lazio, anche per come risulta dalle distinte di gara delle partite disputate dalla squadra;

LORENZO BASILI, calciatore dilettante, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 in qualità di Dirigente Accompagnatore per la Società U.S.D. Tor di Quinto, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al punto 2.2 lett. e) del C.U. n. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico, all'art. 40 lett. Ec) del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 21 delle NOIF, per avere di fatto assunto, nella stagione sportiva 2016/2017, in assenza di relativa abilitazione e in costanza di tesseramento quale Dirigente accompagnatore, il ruolo di allenatore per la società U.S.D. Tor di Quinto, partecipante al Campionato Regionali Allievi Elite, Lazio, anche per come risulta dalle distinte di gara delle partite disputate dalla squadra;

U.S.D. TOR DI QUINTO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente, ai propri dirigenti, nel cui interesse al momento della commissione dei fatti svolgevano l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo TESTA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. TOR DI QUINTO, Giorgio ALMANZA e Lorenzo BASILI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Massimo TESTA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giorgio ALMANZA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo BASILI, e di € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. TOR DI QUINTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio